

FERROVIE DELLO STATO
Società di Trasporti e Servizi per Azioni

ISTRUZIONE
PER LA
CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI

EDIZIONE 1963

**Ristampa 1994 aggiornata con gli O.S. 14/1982 - 4/1983 -
37/1984 - 33/1986 - 67/1989 - 24/1992 - 26/1994**

10/1997

I N D I C E

Art. 1 - Generalità sui carrelli e sulla loro utilizzazione .	pag.	5
Art. 2 - Sosta e custodia dei carrelli	»	7
Art. 3 - Scorta ed accompagnamento dei carrelli	»	8
Art. 4 - Movimenti di carrelli nell'ambito delle stazioni ..	»	9
Art. 5 - Movimenti di carrelli in linea	»	11
Art. 6 - <i>Soppresso</i>	»	13
Art. 7 - Circolazione con protezione affidata ai Dirigenti movimento	»	13
Art. 8 - <i>Soppresso</i>	»	20
Art. 9 - <i>Soppresso</i>	»	20
Art. 10 - Circolazione durante gli intervalli e le interruzioni	»	20
Art. 11 - Invio di un carrello in soccorso o in ricognizione	»	22
Art. 12 - Circolazione dei carrelli congiunti.....	»	23
Art. 13 - Circolazione dei carrelli su linee esercitate con Dirigente Unico	»	24
Alleg. 1 - <i>Soppresso</i>	»	27
Alleg. 2 - <i>Soppresso</i>	»	27
Alleg. 3 - Circolazione carrelli con protezione affidata ai Dirigenti (mod. M. 32 -Richiesta).....	»	28
Alleg. 4 - Circolazione carrelli con protezione affidata ai Dirigenti (mod. M. 32 - Autorizzazione).....	»	29
Alleg. 5 - <i>Soppresso</i>	»	30
Alleg. 6 - <i>Soppresso</i>	»	30
Alleg. 7 - Richiesta e concessione di via libera telefonica dopo la circolazione di un carrello con mod. M 32.....	»	31

Istruzione per la circolazione dei carrelli

Art. 1

Generalità sui carrelli e sulla loro utilizzazione

1. Vengono denominati carrelli particolari veicoli con o senza motore atti a circolare su binario, normalmente utilizzati per esigenze dei Lavori o Impianti Elettrici.

I carrelli possono essere rimovibili o non rimovibili in linea. Essi possono circolare isolati o congiunti.

2. I carrelli sono di regola utilizzati dagli agenti dei Lavori o Impianti Elettrici per l'esecuzione di lavori al binario e alla linea di contatto.

I carrelli sono in consegna al Capo Tecnico della linea o al Capo Tecnico degli Impianti Elettrici che di regola devono disporre di volta in volta, ciascuno per i carrelli che gli sono affidati, per l'utilizzazione di essi.

I Capi Reparto di esercizio degli altri Servizi possono però richiederne, quando necessario, l'utilizzazione ai Capi Reparto Lavori o Impianti Elettrici oppure, in mancanza, al Capo Tecnico della linea o al Capo Tecnico degli Impianti Elettrici.

Inoltre l'uso dei carrelli può essere concesso, quando non sia possibile valersi di altro mezzo di trasporto, alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, nonché al personale di Enti statali o pubblici per accedere ad un determinato punto della linea.

3. In ogni caso è assolutamente vietato trasportare con i carrelli donne e bambini, anche se appartenenti a famiglie di agenti ferroviari, salvo che si tratti di soccorso urgente.

4. Gli Uffici Lavori od Impianti Elettrici possono autorizzare eccezionalmente l'uso dei carrelli anche in casi diversi da quelli di cui al comma 2. Essi possono inoltre autorizzare l'uso di carrelli appartenenti alle Ditte appaltatrici, con scorta di agente ferroviario e subordinatamente all'osservanza di tutte le norme tecniche stabilite per i carrelli dalle FS.

5. Per ciascun carrello devono sempre risultare da apposite indicazioni (libretto di circolazione per i carrelli a motore, targhe applicate al telaio, ecc.) i limiti di carico, di prestazione e di velocità, anche in rapporto ai mezzi frenanti di cui esso è dotato, ed altre eventuali caratteristiche attinenti alla circolabilità.

6. *Soppresso.*

7. Agli effetti dell'occupazione e della liberazione dei binari da parte dei carrelli, non si deve fare affidamento sui circuiti e dispositivi di binario sia di stazione che di linea.

8. I carrelli, per circolare nelle ore notturne o nelle gallerie, devono essere muniti di appositi mezzi di illuminazione e di segnalazione.

Art. 2

Sosta e custodia dei carrelli

1. Durante le soste sui binari i carrelli devono essere assicurati immobilizzandoli con i mezzi frenanti disponibili.

I carrelli in sosta, sui quali non resti alcun agente addetto ai freni, devono essere assicurati calzandone le ruote con scarpe e cunei:

- su pendenze superiori all'8‰;
- in ogni caso quando il carrello non sia munito di apposito freno di stazionamento efficiente.

2. I carrelli fermi sui binari di stazione sono da considerarsi come veicoli in sosta. Di regola si dovrà evitare di manovrare su tali binari ed in caso di necessità si dovranno prendere le opportune cautele.

3. I carrelli fuori del binario, sia in stazione che in linea, devono trovarsi a distanza non inferiore a 2 metri dalla più vicina rotaia.

4. Nei periodi di inutilizzazione i carrelli devono essere depositati in luogo opportuno nelle stazioni (possibilmente fuori dei binari) od in prossimità delle case cantoniere od anche in punto idoneo presso la piena linea.

Per il deposito e la custodia dei carrelli sui binari delle stazioni devono prendersi accordi, caso per caso, tra l'agente consegnatario o l'agente di scorta di ciascun carrello e il Dirigente movimento. Quando tale deposito sia usuale, devono essere presi opportuni accordi tra il Capo

Tecnico della linea o il Capo Tecnico Impianti Elettrici e il Capo Stazione titolare interessato.

5. In tutti i casi, i carrelli depositati devono essere solidamente immobilizzati con catene e lucchetto a cura dell'agente di scorta; i carrelli a scala o i carrelli sagoma devono anche essere assicurati in modo che ne sia impedito il ribaltamento.

6. Gli agenti cui sono affidati i carrelli, nonché i consegnatari di essi, devono vigilare perché essi siano sempre in buono stato ed atti a trasportare il massimo carico alla massima velocità ammessa. Prima di iniziare una corsa, l'agente che guida il carrello ha l'obbligo di controllare l'efficienza e la regolarità dell'apparecchiatura frenante oltre che dei vari altri organi costituenti il carrello.

Art. 3

Scorta ed accompagnamento dei carrelli

1. Qualsiasi carrello in circolazione deve essere scortato da un agente in possesso di apposita abilitazione, che è responsabile per l'osservanza delle norme della presente Istruzione.

L'agente di scorta deve essere munito di orologio, regolato con quello delle stazioni, dell'orario di servizio e dei necessari mezzi di segnalamento (tromba, bandiera rossa, fanale a luce rossa, ed eventualmente torce da segnalazione a fiamma rossa).

L'agente di scorta deve essere sussidiato da altri agenti, qualora sia necessario per la manovra dei freni.

2. I carrelli a motore devono essere condotti da agente munito di specifica abilitazione.

Per i carrelli a motore lo stesso guidatore può esplicare le mansioni di scorta purché debitamente abilitato a tali mansioni. Quando dal posto di guida non sia visibile la linea, l'addetto alla guida (anche se con funzioni di scorta) deve essere sussidiato da un secondo agente abilitato che prende posto nella parte anteriore nel senso di marcia per fornirgli, sotto la propria responsabilità, le indicazioni del caso.

3. Il carrello deve essere accompagnato da un numero di agenti (compreso quello di scorta) sufficiente per la sua protezione, nonché, quando ne sia previsto il ricovero in linea, per toglierlo dal binario.

4. Durante la corsa è proibito salire o scendere dai carrelli e passare, in caso di carrelli congiunti dall'uno all'altro carrello.

Art. 4

Movimenti di carrelli nell'ambito delle stazioni

1. Prima di occupare con un carrello i binari di stazione o di eseguire con il medesimo movimenti sui binari stessi (compresi quelli relativi all'inoltro del carrello in li-

nea e al suo ricovero in stazione) l'agente interessato deve ottenere la preventiva autorizzazione dal Dirigente e, nell'eseguire i vari movimenti, salvo il caso di cui al comma 5, deve obbedire agli ordini dei manovratori o dei deviatori, procedendo sempre con cautela in modo da arrestarsi prontamente in caso di necessità.

2. Gli spostamenti dei carrelli nell'ambito delle stazioni, entro le progressive chilometriche dei picchetti limite di manovra delle stesse, non richiedono, salve disposizioni locali in contrario, lo scambio di comunicazioni registrate con il personale del movimento.

3. Nel caso in cui si debbano eseguire movimenti di carrelli nell'ambito di stazioni rette da aiutante o di fermate protette da segnali, saranno presi accordi preventivi con le stazioni limitrofe interessate oppure con il Dirigente Unico, se trattasi di linea esercitata con tale sistema.

4. Salva espressa autorizzazione del Dirigente movimento è proibito al personale che accompagna i carrelli di manovrare i deviatori; per la loro manovra esso dovrà rivolgersi ai deviatori.

5. Quando determinati binari di stazione, interrotti per esigenze di lavori, siano stati resi indipendenti dagli altri binari di stazione rimasti in esercizio, i carrelli circolano sui binari interrotti senza l'intervento del personale del Movimento.

Art. 5

Movimenti di carrelli in linea

1. I movimenti in linea possono effettuarsi:

- a) *soppresso;*
- b) con protezione affidata ai Dirigenti movimento;
- c) *soppresso;*
- d) *soppresso;*
- e) su binari di linea interrotti alla circolazione.

I movimenti dei carrelli in linea possono svolgersi su ciascun binario in entrambi i sensi di marcia.

2. La velocità di circolazione dei carrelli deve essere sempre limitata in modo da poter garantire l'arresto nel tratto di visuale libera appena se ne manifesti il bisogno. Comunque la velocità dei carrelli non deve superare quella indicata per il mezzo, in relazione al disposto dell'articolo 1 comma 5; in mancanza di tale indicazione, non deve superare i 30 km/h.

Nell'avvicinarsi ai passaggi a livello, nel percorrere gallerie o curve in trincea, sempre quando la visuale non sia libera per almeno 500 metri si dovranno emettere frequenti segnali acustici.

In corrispondenza dei passaggi a livello si dovrà procedere, riducendo opportunamente la velocità in modo da poter arrestare tempestivamente il carrello al presentarsi di un qualsiasi ostacolo sul passaggio a livello stesso.

3. I carrelli, approssimandosi ad una stazione, devono arrestarsi all'altezza del picchetto limite di manovra e attendere il benessere del personale di stazione per ricoverarsi.

4. I carrelli devono sempre giungere nelle stazioni in tempo utile per esservi ricoverati non oltre l'ora prevista.

5. Quando occorra mettere in circolazione un carrello per esigenze improvvise e inderogabili e risulti eccezionalmente impossibile attenersi ai sistemi elencati al comma 1, il carrello stesso dovrà procedere a passo d'uomo e protetto con segnali di arresto a mano a 1.200 metri da entrambi i lati. L'agente di scorta al carrello è comunque tenuto, appena possibile, a porsi in comunicazione con le stazioni limitrofe per l'attuazione delle normali modalità di circolazione.

6. Quando un carrello dovesse sostare sui tratti di binario compresi fra i dispositivi di comando di un passaggio a livello con semibarriere azionate automaticamente o munito di annuncio automatico (le cui progressive sono precisate dalle Unità periferiche interessate e indicate in orario) ed il passaggio a livello stesso, l'agente di scorta deve darne preventivo avviso con modulo M. 40 o con dispaccio al Dirigente interessato affinché quest'ultimo possa provvedere per quanto di spettanza agli effetti del servizio del passaggio a livello.

7. La circolazione dei carrelli su tratti di linea con biforcazioni o interessati da più linee è regolata, nel quadro

della presente Istruzione, da specifiche norme emanate dalle Unità periferiche interessate.

8. Soppresso.

Art. 6

Soppresso

Art. 7

**Circolazione con protezione affidata
ai Dirigenti movimento**

1. La circolazione dei carrelli con protezione affidata ai *Dirigenti movimento* può attuarsi in opportuni intervalli delimitati da determinati treni.

I carrelli la cui protezione è affidata ai *Dirigenti* possono essere messi in circolazione anche prima che il treno che li precede sia giunto nella stazione successiva. Ciò non è consentito sulle linee esercitate col blocco conta-assi.

È ammessa anche la circolazione di un carrello a seguito di un'altro, che non si sia ancora ricoverato.

2. L'agente di scorta ad un carrello che deve circolare con la protezione affidata ai Dirigenti deve richiedere con un modulo M. 32 (vedasi fac-simile in allegato) ad una stazione del tratto interessato l'autorizzazione ad impegnare la linea fino alla stazione attigua (o fino ad un punto della linea precedente ad essa) nell'intervallo fra determinati treni, comunicando la località del ricovero, il binario da percorrere (nel caso di linea a doppio) e la località terminale della corsa quando questa sia oltre la stazione attigua.

Detto agente deve sempre valutare se in relazione al tipo del carrello, alle condizioni del carico ed alle caratteristiche della linea, nonché all'organizzazione del servizio, il carrello possa essere o meno rimosso all'occorrenza dal binario in piena linea sul tratto da percorrere. In conseguenza l'agente di scorta riporterà sul modulo M. 32 la dizione «rimovibile» oppure «non rimovibile».

Il periodo di circolazione con ciascun M. 32 non può superare le due ore.

È ammesso anche l'impiego di uno stesso modulo M. 32 per le autorizzazioni a circolare nel tratto fra due stazioni contigue in due successivi intervalli liberi da treni, precisando le località di ricovero rispetto ai treni che segnano la fine di ciascuno dei due intervalli.

3. Il ricovero del carrello può essere previsto in una stazione od in linea; in quest'ultimo caso però solo a condizione che nella località di ricovero esista un telefono

oppure che il carrello sia munito di telefono portatile per mezzo del quale possa essere trasmesso al Dirigente movimento interessato il dispaccio di «**RICOVERATO**» (comma 9).

Il ricovero deve avvenire almeno 5 minuti prima dell'ora di inoltro sul tratto di circolazione del treno rispetto al quale è previsto il ricovero stesso.

4. Per la circolazione su ogni tratto da stazione a stazione, il Dirigente che riceve il modulo M. 32, compilato nella prima parte (richiesta), se non occorre impegnare altrimenti il binario interessato, ne informa verbalmente la stazione attigua, la quale, se nulla osta da parte sua, confermerà col dispaccio: «**INTESO OGGI CIRCOLA** (aggiungere per le linee a doppio binario: **SUL BINARIO DISPARI [O PARI]**) ⁽¹⁾ **CARRELLO RIMOVIBILE** (oppure **NON RIMOVIBILE**) **FRA TRENO....** (o **CARRELLO**, oppure **RITORNO SPINTA TRENO....**) **E TRENO.... E DALLE ORE.... ALLE ORE.... CON RICOVERO A....** (stazione o località di ricovero)».

Se il carrello è diretto oltre la stazione attigua, può essere autorizzato il proseguimento sullo stesso modulo M. 32 da parte di ciascuna stazione interessata. A tale scopo il Dirigente di detta stazione attigua deve ripetere la richiesta di circolazione alla stazione successiva e riceverne conferma, col dispaccio di cui sopra; e così di seguito da stazione a stazione.

(1) In caso di linee affiancate occorre precisare: LINEA

5. La stazione che riceve l'avviso verbale di cui al comma 4, qualora non possa consentire la circolazione del carrello, dovrà informarne con comunicazione non registrata la stazione trasmittente.

Il Dirigente che ha ricevuto la richiesta dovrà esporre sul modulo M. 32 i motivi che vietano di concedere l'autorizzazione alla circolazione.

6. Ricevuto il dispaccio di conferma il Dirigente compila la seconda parte del modulo M. 32 (autorizzazione) e lo consegna all'agente di scorta solo al momento in cui il carrello può partire,

Se il carrello deve percorrere un tratto comprendente più stazioni l'agente di scorta in ciascuna stazione intermedia deve presentare al Dirigente il modulo M. 32 perché, se nulla osta, vi apponga l'autorizzazione a proseguire convalidandola con la firma e il timbro della stazione.

7. Durante la circolazione del carrello, le stazioni del tratto interessato, salvo i casi successivi, devono mantenere esposto un segnale di arresto oltre lo scambio estremo verso il tratto stesso o, in mancanza, a 300 metri dall'asse del fabbricato viaggiatori.

Quando il carrello venga messo in circolazione prima che il treno che lo precede sia giunto nella stazione successiva, detto segnale verrà esposto da quest'ultima subito dopo l'arrivo del treno medesimo.

L'esposizione del segnale di arresto non occorre:

— sulle linee a doppio binario, se il binario interessato dalla circolazione del carrello è quello illegale;

- in tutti gli altri casi, se ci si può avvalere di appositi dispositivi agenti sui segnali di partenza, stabiliti dalle Unità Centrali interessate.

Nelle stazioni presenziate da solo Dirigente, per l'esposizione e la rimozione del segnale di arresto, il Dirigente può avvalersi anche di personale non dipendente, purché debitamente istruito dal Dirigente medesimo.

8. Il Dirigente che ha confermata o autorizzata la circolazione del carrello, non può inviare sul binario interessato dal carrello stesso e nell'intervallo prestabilito alcun treno né alcun carrello (salvo un secondo che dovesse seguire il primo), né può effettuare alcun anticipo di corsa che impegni l'intervallo stesso.

Qualora, dopo la partenza del carrello, occorresse eccezionalmente impegnare il binario prima dell'ora stabilita, il Dirigente deve procurare di mettersi in contatto con l'agente di scorta per sollecitare il ricovero del carrello anche in località diversa da quella prevista.

Occorrendo però inoltrare nel tratto impegnato dal carrello una locomotiva di soccorso, il Dirigente che non sia riuscito a far ricoverare tempestivamente il carrello potrà egualmente inviarla facendola precedere da un segnale a mano alla distanza di 200 metri.

9. Se il ricovero del carrello avviene in una stazione, l'agente di scorta deve subito informare il Dirigente. Se il ricovero avviene in linea, l'avviso deve essere dato con dispaccio al Dirigente della stazione limitrofa che ha autorizzato la circolazione del carrello.

Il Dirigente della stazione dove il carrello si ricovera

o che riceve dall'agente di scorta il dispaccio anzidetto, deve informarne l'altra stazione limitrofa interessata con il dispaccio:

«CARRELLO (aggiungere per le linee a doppio binario: PROVENIENTE DAL BINARIO DISPARI [o PARI]) (1) RICOVERATO A...».

Sulle linee esercitate con il blocco telefonico, oltre il dispaccio di ricoverato, nei dispacci di richiesta e concessione della via libera per il primo treno che impegna la linea dopo la circolazione di un carrello si deve menzionare anche il carrello stesso, completando i relativi dispacci secondo le modalità previste dall'Allegato 7.

10. Quando un carrello non si ricoveri nella stazione stabilita entro il termine prescritto, oppure venga a mancare l'avviso di ricovero di cui al comma 9, dovranno seguire le modalità di cui in appresso:

- se trattasi di carrello dichiarato non rimovibile, il binario interessato deve essere considerato ingombro e i Dirigenti delle stazioni limitrofe, previ accordi fra di loro, dovranno adottare i provvedimenti del caso;
- se trattasi di carrello dichiarato rimovibile, il primo treno deve essere inoltrato con prescrizione di viaggiare con marcia a vista per mancato ricovero del carrello stesso e, a titolo di maggior cautela, con 10 minuti di ritardo rispetto all'ora di ricovero indicata sul modulo M. 32.

(1) In caso di linee affiancate occorre precisare: LINEA

11. Quando per cause di forza maggiore un carrello non possa essere ricoverato nella località stabilita entro il termine prescritto, l'agente di scorta, ove non riesca possibile rimuovere dal binario il carrello stesso entro l'anzidetto termine, deve provvedere alla sua protezione a 200 metri da entrambi i lati e procurare di avvisare subito dell'anormalità il Dirigente di una delle stazioni limitrofe.

12. Qualora il ricovero del carrello non è previsto nella località di partenza, l'addetto alla guida che debba, per esigenze di lavoro, effettuare spostamenti in senso contrario a quello normale di corsa, deve regolare la propria marcia tenendo presente che un secondo carrello potrebbe essere stato inoltrato a suo seguito.

13. L'agente addetto alla guida di un carrello circolante a seguito di altro carrello deve regolare la propria marcia tenendo presente che il carrello precedente può effettuare spostamenti anche in senso contrario. In ogni caso l'agente di guida del carrello circolante a seguito manterrà rispetto al precedente una distanza di sicurezza tale da garantire l'arresto in modo da evitare collisioni.

L'agente di scorta deve intervenire all'occorrenza affinché tutte le cautele anzidette siano rispettate.

14. Quando un carrello inizi la circolazione in una località di piena linea, la richiesta e l'autorizzazione a circolare, nonché l'avviso dell'avvenuto ricovero, possono essere trasmessi con comunicazioni telefoniche registrate. I relativi dispacci di richiesta e di autorizzazione devono corrispondere alla formalizzazione del modulo M. 32.

L'agente di scorta utilizzerà per la registrazione dei dispacci l'anzidetto modulo secondo le indicazioni ivi riportate, compilando la richiesta e completando l'autorizzazione con quanto trasmessogli dal Dirigente.

Art. 8

Soppresso

Art. 9

Soppresso

Art. 10

Circolazione durante gli intervalli e le interruzioni

1. Durante gli intervalli d'orario e le interruzioni programmate, accidentali o di servizio per necessità tecniche, i carrelli circolano in linea sul tratto interrotto senza l'intervento delle stazioni, sotto la responsabilità dell'agente al quale è stato concesso l'intervallo d'orario o l'interruzione (titolare dell'intervallo o dell'interruzione).

2. Gli agenti interessati dei Lavori o Impianti Elettrici, in precedenza agli intervalli od alle interruzioni programmate o di servizio per necessità

tecniche, od in caso di interruzione accidentale, nel disciplinare i lavori di competenza, prenderanno di volta in volta, opportuni accordi affinché la circolazione dei rispettivi carrelli possa avvenire senza reciproco intralcio, tenendo anche conto dell'eventuale impegno del binario con treni materiali o con macchinari.

3. La velocità dei carrelli deve essere regolata in modo che essi possano fermarsi in brevissimo spazio, tenendo presente che un carrello sul suo percorso può trovare agenti in lavoro, ostacoli al transito ed altri carrelli in moto anche in senso contrario.

4. Quando eccezionalmente, per motivi di forza maggiore un carrello non possa ricoverarsi in stazione o sgomberare la linea almeno 5 minuti prima della fine dell'intervallo o interruzione, l'agente di scorta deve darne tempestivo avviso per iscritto o con fonogramma registrato, al dirigente della stazione a cui avrebbe dovuto dare il benestare per la ripresa della circolazione. Non riuscendo possibile dare il suddetto avviso, l'agente stesso deve subito provvedere alla protezione del carrello da entrambi i lati a 1.200 metri di distanza come prescritto dal Regolamento sui Segnali per ostacoli in linea.

5. L'agente autorizzato ad utilizzare l'intervallo o l'interruzione, prima di dare al Dirigente movimento il prescritto nulla osta per la ripresa della normale circolazione, deve accertare che tutti i carrelli di cui ha autorizzata la circolazione si siano ricoverati.

Art. 11

Invio di un carrello in soccorso o in ricognizione

1. È ammesso l'invio di un carrello di soccorso ad un treno o ad altro carrello, fermo in linea (anche per guasto alle attrezzature elettriche) purché ne sia pervenuta richiesta scritta dal capotreno o rispettivamente dall'agente di scorta al carrello interessato.

L'agente di scorta di un carrello, che abbia fatta la domanda di soccorso, ancorché venisse in seguito a cessarne il bisogno, non deve consentire movimenti del carrello in nessuna direzione prima dell'arrivo del soccorso stesso o di uno specifico dispaccio del Dirigente della stazione cui è stata rivolta la richiesta.

Il carrello di soccorso può essere inoltrato sul binario occupato anche in senso contrario a quello normale del treno o carrello fermo.

L'invio del carrello di soccorso deve farsi soltanto d'iniziativa o per autorizzazione della stazione alla quale è stata rivolta la richiesta di soccorso.

2. Non riuscendo ad avere notizie di un treno atteso, i dirigenti movimento possono avvalersi di un carrello per inviarlo in ricognizione del treno stesso.

a) Sulle linee a doppio binario, il carrello deve essere inviato, di norma, sul binario non occupato dal treno atteso. In tale evenienza, il carrello può essere inoltrato:

- sul binario legale dalla stazione che attende il treno, previa interruzione di servizio per necessità di movimento, in quanto possibile;

- sul binario illegale dalla stazione che ha inviato il treno, solo previa interruzione per necessità di movimento.

In via subordinata, sulle linee a doppio binario il carrello può essere inviato a seguito del treno atteso.

b) Sulle linee a semplice binario, l'invio del carrello può avvenire solo a seguito del treno atteso, previ accordi registrati tra le stazioni interessate.

Al carrello dovrà essere praticata la prescrizione di emettere ripetute segnalazioni acustiche lungo tutto il percorso, nonché le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie alle circostanze di fatto.

3. soppresso.

Art. 12

Circolazione dei carrelli congiunti.

1. I carrelli congiunti circolano con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per i carrelli isolati.

2. Per le caratteristiche di composizione, di velocità e di frenatura dei carrelli congiunti l'agente di scorta e di guida devono attenersi alle norme stabilite dall'apposita Istruzione tecnica.

3. I carrelli congiunti, oltre che dall'agente di scorta devono essere accompagnati dagli agenti necessari ad assicurarne la frenatura anche in caso di spezzamento.

4. L'accertamento della completezza del traino dei carrelli congiunti spetta all'agente di scorta, senza intervento del personale delle stazioni.

5. Nel caso fosse previsto il ricovero del traino di carrelli congiunti in una stazione e qualora per guasto od

altra causa eccezionale debbano essere lasciati in linea sul binario uno o più carrelli, l'agente di scorta deve provvedere alla protezione di essi con segnali di arresto a mano a 1.200 metri dalla parte della stazione non di ricovero del carrello stesso. Quindi i restanti carrelli potranno proseguire per la stazione di ricovero, ma fermatisi all'altezza del picchetto limite di manovra, non dovranno avanzare da questo fino a quando l'agente di scorta non avrà avvisato il Dirigente dell'ingombro in linea. La protezione dell'ostacolo può essere effettuata a soli metri 200 quando l'agente di scorta sia riuscito ad avvisare tempestivamente il Dirigente con dispaccio da un posto telefonico di linea.

Art. 13

Circolazione dei carrelli su linee esercitate con Dirigente Unico

1. Sulle linee esercitate con Dirigente Unico, per i movimenti dei carrelli nell'ambito delle stazioni rette da Dirigente locale valgono le norme di cui all'art. 4.

2. Quando si debbano effettuare movimenti di carrelli interessanti la linea oppure l'ambito di stazioni rette da aiutante, l'agente di scorta deve rivolgere le occorrenti richieste al Dirigente Unico. L'agente di scorta medesimo, quando il movimento abbia origine da una stazione ne informerà preventivamente il Dirigente locale, o l'aiutante interessato.

3. Spetta al Dirigente Unico di fornire all'agente di scorta al carrello le notizie e le autorizzazioni necessarie, di trasmettere con dispaccio alle stazioni i prescritti avvisi (1) e di adottare i provvedimenti occorrenti agli effetti della circolazione e del ricovero del carrello. ;

4. In caso di circolazione con M. 32 l'aiutante, ricevuto dal Dirigente Unico l'annuncio di cui al comma 3, deve indicare gli estremi della circolazione del carrello del modulo M. 55c sul prospetto dei treni straordinari, precisando anche se trattasi di carrello rimovibile o meno.

5. Il segnale di arresto di cui all'art. 7 comma 7 deve essere esposto d'iniziativa dei Dirigenti locali o degli aiutanti e deve essere tolto all'arrivo del carrello, oppure appena ricevuta comunicazione dal Dirigente Unico che il carrello si è ricoverato in un'altra stazione o in linea.

6. Quando un carrello circolante con M. 32 debba ricoverarsi in una stazione retta da aiutante per rispettare ivi il passaggio di determinati treni, il Dirigente Unico deve dare ordine all'aiutante di disporre gli scambi per il ricovero del carrello stesso che avverrà quindi su chiamata dell'aiutante a mezzo di segnale a mano (2).

(1) «OGGI CIRCOLA CARRELLO RIMOBIVILE (oppure NON RIMOVIBILE) FRA TRENO (o CARRELLO, oppure RITORNO SPINTA TRENO) E TRENO E DALLE ORE ALLE ORE IN PARTENZA DA (stazione o località di partenza), CON RICOVERO A (stazione o località di ricovero)».

(2) «Disponete scambi per ricovero carrello in binario».

Effettuato il ricovero, l'aiutante deve rimettere gli scambi nella posizione normale e, accertandosi della loro integrità e regolare assicurazione, deve introdurre nuovamente le chiavi dei fermascambi nella serratura centrale, ritirare la chiave di comando e custodirla in cassaforte, dando di ciò conferma al Dirigente Unico (3).

7. Quando un carrello circolante con modulo M. 32 non si ricoveri nella stazione stabilita entro il termine prescritto, oppure quando venga comunque a mancare l'avviso di ricovero, il primo treno da inoltrare in linea dopo il carrello deve essere sempre fermato nella stazione che delimita il tratto di circolazione, anche d'iniziativa del Dirigente locale o dell'aiutante. Il Dirigente locale (o, nelle stazioni rette da aiutante, il Capo treno cui l'aiutante stesso deve notificare la situazione) deve mettersi in comunicazione con il Dirigente Unico, che provvederà per gli ordini e le iniziative del caso. In caso di guasto del telefono spetta al Dirigente locale (o al Capo treno) di adottare le prescritte cautele.

7.bis Le norme stabilite dal presente articolo per le stazioni rette da aiutante valgono anche per le fermate munite di scambi.

8. *Soppresso.*

(3) «Carrello ricoverato in binario. Chiave comando custodita in cassaforte».

ALLEGATO 1

SOPPRESSO

ALLEGATO 2

SOPPRESSO

(Richiesta)

Circolazione carrelli con protezione affidata ai Dirigenti

N. Al { Dirigente Movimento di
(1) { Dirigente Unico

Oggi chiedo circolare sul binario (2)
fra e (3)
con carrello a (4)
diretto a (5) dalle ore
alle ore e dopo treno con ricovero a
(6) rispetto treno

(1) { dalle ore alle ore e dopo treno
{ con ricovero a (6) rispetto treno

(1) (7) { N. del fonogramma
{
{ Nominativo del Dirigente L'agente discorta al carrello
{
{

-
- (1) Cancellare l'indicazione che non serve.
 - (2) Per le linee a semplice binario apporre un tratto orizzontale; per quelle a doppio binario indicare: dispari (o pari); in caso di linee affiancate precisare: LINEA
 - (3) Indicare fra quali stazioni contigue viene richiesta l'autorizzazione alla circolazione.
 - (4) «Rimovibile» oppure «non rimovibile».
 - (5) Indicare la località destinataria, quando il carrello sia diretto oltre la stazione contigua, oppure cancellare l'indicazione.
 - (6) Indicare la località di ricovero.
 - (7) Da indicare quando la richiesta è fatta per telefono (numero di controllo dato dalla stazione o dal Dirigente Unico e nominativo del Dirigente).

(Autorizzazione)

Circolazione carrelli con protezione affidata ai Dirigenti

N.

Agente di scorta

Riferimento richiesta N. di oggi

Autorizzo circolazione sul binario (2)

(1) { fra e (3)
di carrello (4)
dalle ore alle ore e dopo treno
con ricovero a (5) rispetto treno

(1) { con ricovero a (5) rispetto treno
dalle ore alle ore e dopo treno

(1) Non autorizzo circolazione per (6)

(1) Numero convenzionale (1) IL DIRIGENTE
..... (7)

(1) (8) { N. del fonogramma
Nominativo del Dirigente
.....

(9) Riferimento richiesta N. di oggi
autorizzo proseguire fino a (10)
(11)

(9) Riferimento richiesta N. di oggi
autorizzo proseguire fino a (10)
(11)

(9) Riferimento richiesta N. di oggi
autorizzo proseguire fino a (10)
(11)

(1) Cancellare l'indicazione qualora non serva. (2) Per le linee a semplice binario apporre un tratto orizzontale; per quelle a doppio indicare: dispari (o pari); in caso di linee affiancate precisare: LINEA (3) Indicare fra quali stazioni contigue il carrello più circolare. (4) «Rimovibile» oppure «non rimovibile». (5) Indicare la località di ricovero. (6) Indicare il motivo per cui la circolazione non viene autorizzata (effettuazione straordinari, anticipi di corsa, circolazione perturbata, ecc.). (7) Indicare, quando la risposta è data per telefono, un numero convenzionale da 1 a 99 scelto dall'agente di scorta al carrello. (8) Completare quando la risposta è data per telefono, con il numero di controllo dato dalla stazione o dal Dirigente Unico e con il nominativo del Dirigente corrispondente. (9) Da cancellare sulle linee non a Dirigenza Unica. (10) Stazione contigua abilitata o località di ricovero. (11) Timbro della stazione e firma del Dirigente oppure, sulle linee a Dirigenza Unica, numero del fonogramma e nominativo del Dirigente Unico.

ALLEGATO 5

SOPPRESSO


ALLEGATO 6

SOPPRESSO

ALLEGATO 7

RICHIESTA E CONCESSIONE DI VIA LIBERA TELEFONICA DOPO LA CIRCOLAZIONE DI UN CARRELLO CON MOD. M. 32


CASO 1 : Il carrello si ricovera nella stazione di partenza ed il primo treno dopo il ricovero del carrello parte dalla stazione stessa.



Il Dirigente di B dovrà chiedere la via libera per il treno 4 col seguente dispaccio: *«Seguito treno 2 e dopo ricovero carrello chiedo inviare treno 4»*.

La stazione di A accorderà la via libera col dispaccio: *«Giunto carrello via libera treno 4»*.


CASO 2 : Il carrello circola come nel caso precedente ma il primo treno, anziché da B parte da A



La stazione di A chiederà la via libera per il treno 3 col seguente dispaccio: *«Dopo giunto mia stazione treno 2 e ricoverato a B carrello chiedo inviare treno 3»*.

La stazione di B accorderà la via libera col dispaccio: *«Carrello ricoverato. Giunto vostra stazione treno 2 via libera treno 3»*.


CASO 3 : Il carrello, partito da B, si ricovera in A



Il primo treno (4) parte da B. In questo caso la stazione di B chiederà la via libera ad A col seguente dispaccio: *«Seguito treno 2 e dopo carrello chiedo inviare treno 4»*.

La stazione di A accorderà la via libera col dispaccio: *«Via libera treno 4»*.

CASO 4 : Il carrello, come nel caso precedente, si ricovera in A, ma il primo treno (3) anziché da B parte da A



La stazione di A chiederà a B la via libera col seguente dispaccio: *«Dopo giunto mia stazione treno 2 e carrello chiedo inviare treno 3»*. La stazione di B accorderà la via libera col dispaccio: *«Giunto vostra stazione treno 2 e carrello via libera treno 3»*.

*Approvata dal Sig. Direttore Generale
con lettera n. L. 5-11-45808 del 16-6-1963*